



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE CROTONE

Via Antonino Caponnetto, 9 – 88900 Crotone
TEL. 0962 25856 - FAX. 0962 21390

e-mail: cplnd.crotone@figc.it
Posta Certificata: crotone@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 3 del 4 Luglio 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NUOVO PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C.

Si comunica che a partire dal 1° luglio 2019 le pratiche di tesseramento di competenza dell'Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, ovvero:

1. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art. 19 FIFA;
2. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018;
3. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su;
4. Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni;
5. Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni

dovranno essere effettuate dalla società tramite il **Portale Servizi FIGC**, raggiungibile all'indirizzo <http://portaleservizi.figc.it>

Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, attivando la funzione "Attiva Utenza" in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata, che saranno recapitate all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della società.

Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 30 gennaio 2019, inerente la modifica regolamentare dell'art. 30 del Regolamento della L.N.D..

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 30 gennaio 2019, inerente la modifica regolamentare all'art. 53 delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 30 gennaio 2019, inerente la modifica regolamentare all'art. 90 delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 30 gennaio 2019, inerente la modifica regolamentare all'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva.

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 30 gennaio 2019, inerente la modifica regolamentare all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 17 maggio 2019, inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per per la Stagione Sportiva 2019/2020 per le società del settore dilettantistico.

COMUNICATO UFFICIALE N. 155/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 28 giugno 2019, inerente la modifica degli artt. 101, 102, 103, 103bs, 105, 110 e 117 delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 28 giugno 2019, inerente la modifica dell' art. 66 delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 28 giugno 2019, inerente la deroga, in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020, alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 28 giugno 2019, inerente i contributi di accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48 del Codice di Giustizia Sportiva.
deroga, in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020, alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 1° luglio 2019, inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per i procedimenti riguardanti le infrazioni di cui agli artt. 24 e 30 del codice di Giustizia Sportiva.

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 1° luglio 2019, inerente i termini e le modalità della deroga all'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2019/2020.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TORNEO RICREATIVO AMATORI

Segreteria

PROCLAMAZIONE VINCENTE

Visti i risultati conseguiti nella gara di Finale Regionale, si proclama vincente il Torneo Ricreativo Amatori S.S. 2018/2019 la sotto nominata società:

A.S.D. CUTRO di Cutro (KR)

Alla Società, ai Dirigenti, ai Calciatori ed ai Tecnici il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

IL SEGRETARIO
Mario Ferraggina

IL DELEGATO PROVINCIALE
Giuseppe Talarico

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE IL 4 LUGLIO 2019

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A

Il Consiglio Federale

- Vista la modifica dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

La suddetta modifica entrerà in vigore dal 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)

REGOLAMENTO DELLA L.N.D.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
TITOLO V LE ATTIVITÀ Art. 30 Lo svolgimento dei Campionati 1. Il Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C. 2. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. 3. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza. 4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti	TITOLO V LE ATTIVITÀ Art. 30 Lo svolgimento dei Campionati 1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. INVARIATO 4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o

o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la ripetizione integrale. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo.

situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto

5. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.	idoneo in altro Comune. 6. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.
---	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 53 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 53 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 53

Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.	1. Invariato
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.	2. Invariato
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.	3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.	4. Abrogato
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.	5. Invariato
5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal	5 bis. Invariato

Campionato stesso. 6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara. 7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari. 8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate. 9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo. 10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.	6. Invariato 7. Invariato 8. Invariato 9. Invariato 10. Invariato
---	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 90 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 90 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 90
Sanzioni

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva. 2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. 3. Abrogato 4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, salvo che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario attivo della campagna trasferimenti, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e	1. Invariato 2. Invariato 3. Abrogato 4. Invariato

variabile, dei calciatori ceduti e costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori acquisiti.

Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando l'indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri con:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
- c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

5. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla medesima Lega. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti.

5. Invariato

6. Salvo quanto disposto dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, di cui all'art. 85 relativo anche ad una sola mensilità, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori.

Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi non assolti prima.

In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

6. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.

7. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

La suddetta disposizione entra in vigore per le decisioni intervenute successivamente al 1° febbraio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 8

Violazioni in materia gestionale ed economica

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.	1. Invariato
2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.	2. Invariato
3. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida.	3. Invariato
4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1.	4. Invariato
5. Abrogato	5. Abrogato
6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.	6. Invariato

7. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.	7. Invariato
8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter comma 8 e 94 quinquies comma 9 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni: a) a carico della società, l'ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza; b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni; c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale dilettanti (LND) e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile, o dal Tribunale Federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche - comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.	8. Invariato
9. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della Lega nazionale dilettanti (LND) e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile, o dal Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche - comporta l'applicazione, a carico della società	9. Invariato

responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.	
10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.	10. Invariato
11. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.	11. Invariato
12. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni: a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h) dell'art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.	12. Invariato
13. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell'art 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.	13. Invariato
14. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18,	14. Invariato

comma 1, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. 15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.	15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione per le società delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g), dell'art. 18, comma 1 e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui alle lettere h), i), l), dell'art. 18, comma 1, e per i tesserati le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
--	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore dal 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 10

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.	1. Invariato
2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.	2. Invariato
3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.	3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.
Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti: a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a	Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti: a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta

carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica

l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per **solo** il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b1) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica

da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione

da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il **solo** secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b1) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione

di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze

di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il **solo** secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale

aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva; c) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva; d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva; e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica	recidiva; b1) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i); c) per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva; c1) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per uno di quelli precedenti, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i); d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva; e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica
--	---

da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il **solo** secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al

b1) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);

c) per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c1) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per uno di quelli precedenti, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);

d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al

quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva; f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva. 3 bis. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni. 4. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi. 5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo. 6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che compiano direttamente o tentino di	quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva; f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva. 3. bis. Invariato 4. Invariato 5. Invariato 6. Invariato
---	--

compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.	
7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.	7. Invariato
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i) dell'art. 18, comma 1, mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell'art. 18, comma 1.	8. Invariato
9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.	9. Invariato
10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.	10. Invariato
11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui alle lettere b), c), n) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.	11. Invariato

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A

Il Consiglio Federale

- Ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2019/2020, per le società del settore dilettantistico;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2019/2020, per le società del settore dilettantistico, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della F.I.G.C., la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a ***venerdì 29 maggio 2020 (ore 19.00).***

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da lunedì 1° Luglio 2019 a martedì 31 Marzo 2020 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° Luglio 2019 a mercoledì 31 luglio 2019 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- da giovedì 1° agosto 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)

b) da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)

b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)

b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 2, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da lunedì 1 luglio 2019 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e all'art.40 *quinqües* delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 gennaio 2020**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 *quater* e 40 *quinqües* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quinqües* delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 *quater* e 40 *quinqües* delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **venerdì 31 gennaio 2020**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **martedì 31 marzo 2020**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater*, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 *quinqües*, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)
- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

- b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)
- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

- c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:

- da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)
- da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la

Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 15 luglio 2019 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2019**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2018/2019 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

a) da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 15 giugno 2020 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **mercoledì 1° luglio 2020**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **giovedì 12 dicembre 2019**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2019/2020, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è **da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)**.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 155/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 101, 102, 103, 103 bis, 105, 110 e 117 delle N.O.I.F.
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 101, 102, 103, 103 bis, 105, 110 e 117 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

VECCHIO TESTO**Art. 101****I trasferimenti temporanei dei calciatori
“non professionisti”, “giovani dilettanti” e
“giovani di serie”**

1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti”, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può

NUOVO TESTO**Art. 101****I trasferimenti temporanei dei calciatori
“non professionisti”, “giovani dilettanti” e
“giovani di serie”**

1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti”, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. **In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.**

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può

essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto.

7. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito, il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative, alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.

9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto.

7. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito, il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative, alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.

9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

Art. 102
Le cessioni di contratto

1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con calciatore professionista a condizione che questi vi consenta per iscritto.

2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore trasferito a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione, nonché il corrispettivo o i corrispettivi, anche legati al verificarsi di particolari condizioni, convenuti per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di due stagioni sportive conteggiate a partire dalla stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di

Art. 102
Le cessioni di contratto

1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con calciatore professionista a condizione che questi vi consenta per iscritto.

2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore trasferito a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione **nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto** per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto economico **decorrente** dalla seconda stagione sportiva successiva a quella **in cui** è avvenuta la cessione definitiva;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di

tre stagioni sportive. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze/minusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento dell'esercizio o della rinuncia del diritto di opzione. 5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. 6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.	tre stagioni sportive. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione. 5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. 6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.
Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto 1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. 2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione: a) che tale diritto di opzione risulti	Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto 1 La cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. 2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;

b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2. bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;

b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2. bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;
c) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

5. Le Leghe possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originale accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati come non apposti.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;
c) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

5. Le Leghe possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. **In tal caso:**
a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea;
b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con

dichiarazione di accettazione da parte del calciatore di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

Art. 103 bis

Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" e dei "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale, presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originario trasferimento o cessione di contratto temporaneo sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, i premi e/o indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati come non apposti. Ripristinati così i rapporti con

dichiarazione di accettazione da parte del calciatore di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

Art. 103 bis

Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" **fra società professionistiche, dei "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche** e dei "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche **o gli accordi** di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:

a) si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di

l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. 2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo. 3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, previo pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di recesso. 4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. 5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali	contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati. Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. 2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo. 3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti, le due società possono prevedere, il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto. 4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. 5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico
---	--

competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica sia a favore di società dilettantistica.

Art. 105 Gli accordi preliminari

Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori.

2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Tali termini hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Lega o il Comitato di competenza.

raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

Art. 105 Gli accordi preliminari

Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori.

2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. **Per i calciatori provenienti da Federazione estera, la stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti.** A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Lega o il Comitato di competenza.

3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori “professionisti” per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.

3.bis I calciatori “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe e devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe, col calciatore “professionista” tesserato per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.

5. Gli accordi preliminari tra società professionistiche e tra società e calciatori professionisti prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono

3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori “professionisti” per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.

3.bis I calciatori “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe e devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe, col calciatore “professionista” tesserato per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.

5. Gli accordi preliminari tra società professionistiche e tra società e calciatori professionisti prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono

soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.

Art. 110
Svincolo per inattività della società

1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, della Divisione Calcio Femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici svincolati/e possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.

3. Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori/calciatrici.

4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15°

soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.

Art. 110
Svincolo per inattività della società

1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. **In tali ipotesi, qualora il calciatore:**

a) sia tesserato a titolo temporaneo per detta società, verrà ripristinato l'originario rapporto con la società cedente;

b) sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta società, il tesseramento temporaneo terminerà alla sua scadenza naturale. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, della Divisione Calcio Femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici svincolati/e possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.

3. Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori/calciatrici.

4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15°

anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva. 5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente. 6. I calciatori e le calciatrici "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie "pulcini" ed "esordienti" hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.	anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva. 5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente. 6. I calciatori e le calciatrici "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie "pulcini" ed "esordienti" hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.
---	---

7. Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori “professionisti”

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori “professionisti”, determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante da atto scritto depositato presso la lega di appartenenza della Società, il calciatore professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. Gli atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono validi ed efficaci unicamente se depositati entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

7. Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori “professionisti”

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori “professionisti” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i componenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante **dalla documentazione depositata** presso la lega di appartenenza della Società, il calciatore professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. **A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la lega di appartenenza della società entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.**

4. Il calciatore “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116. 5. La risoluzione del contratto con un calciatore professionista consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore già tesserato come “professionista” e quello già tesserato come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società delle Leghe Professionistiche, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabilite per le cessioni di contratto.	4. Il calciatore “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116. 5. La risoluzione del contratto con un calciatore professionista consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore già tesserato come “professionista” e quello già tesserato come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società delle Leghe Professionistiche, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabilite per le cessioni di contratto.
---	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 66 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 66 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 66

Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra, nonché del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo, anche con riferimento ad una soltanto delle predette figure, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.

Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

1 bis. Per le sole gare delle Leghe professionistiche e della Divisione Calcio Femminile, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale.

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

2 bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2 ter. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

6. In caso di comportamento passibile di allontanamento del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.

7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi precedenti, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di recidiva, provvederà ad allontanarli dal recinto di gioco.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A

Il Consiglio Federale

- Vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2019/2020, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2019/2020, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 139/A del 17 giugno 2019, con il quale è stato pubblicato il Codice di Giustizia sportiva della FIGC;
- visto l'art. 48 del suddetto Codice che prevede in luogo della Tassa di Reclamo il Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;
- ravvisata l'urgenza e la necessità fissare il valore del suddetto contributo;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

il Contributo di accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48 del Codice di Giustizia Sportiva, sino a diversa determinazione del Consiglio Federale, è così fissato:

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- | | |
|--|----------|
| - per le società appartenenti alla LNP Serie A | € 260,00 |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie B | € 260,00 |
| - per le società appartenenti alla Lega PRO | € 180,00 |
| - per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile | € 100,00 |
| - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali | € 100,00 |
| - per le società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali | € 78,00 |
| - per le società appartenenti al SGS | € 52,00 |
| - per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali | € 80,00 |

B) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale

- | | |
|--|----------|
| - per le società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali | € 130,00 |
| - per le società appartenenti al SGS | € 62,00 |

C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale

- | | |
|---|------------|
| - per le società appartenenti alla LNP Serie A | € 1.000,00 |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie B | € 600,00 |
| - per le società appartenenti alla Lega PRO | € 400,00 |
| - per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile | € 250,00 |

- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores € 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali € 180,00

D) Reclami innanzi alla Corte Federale di Appello

- per le società appartenenti alla LNP Serie A € 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B € 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO € 400,00
- per le società appartenenti alla Divisione calcio Femminile € 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores € 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali € 180,00

E) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale con procedura d'urgenza

- per le società appartenenti alla LNP Serie A € 1.300,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B € 900,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO € 600,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali € 330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 330,00

F) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale Sezione disciplinare (art. 86 C.G.S) € 1.000,00

G) Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 C.G.S) € 50,00

H) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche

- per le società appartenenti alla LNP Serie A € 500,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B € 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO € 300,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 170,00
- per le società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 130,00
- per le società appartenenti al SGS € 78,00

I) Ricorsi innanzi al Tribunale Nazionale Federale – Sezione Tesseramenti

- per le società appartenenti alla LNP Serie A € 600,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B € 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO € 300,00

- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 170,00
 - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 170,00
 - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 130,00
 - per le società appartenenti al SGS € 78,00
- J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati
- di società appartenenti alla LNP Serie A € 250,00
 - di società appartenenti alla LNP Serie B € 250,00
 - di società appartenenti alla Lega PRO € 180,00
 - per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 100,00
 - di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 100,00
 - di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores € 90,00
 - di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 65,00
 - di società partecipanti ai campionati SGS € 31,00
- K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza
- di società appartenenti alla LNP Serie A € 330,00
 - di società appartenenti alla LNP Serie B € 330,00
 - di società appartenenti alla Lega PRO € 230,00
 - per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 130,00
 - di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 130,00
 - di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores € 110,00
 - di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 90,00
- L) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione Italiana Arbitri
- appartenenti ai ruoli CAN - A € 250,00
 - appartenenti ai ruoli CAN - B € 220,00
 - appartenenti ai ruoli CAN - PRO € 180,00
 - appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5 € 100,00
 - appartenenti ai ruoli CAI € 90,00
 - appartenenti ai ruoli Regionali € 65,00
 - appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali € 31,00
- M) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva € 250,00

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI LE INFRAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 24 e 30 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Presidente Federale

- ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 24 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva entro l'inizio dei Campionati della stagione sportiva 2019/2020 e, comunque, ai procedimenti riguardanti i predetti illeciti e violazioni incardinati prima dell'inizio dei Campionati della stagione 2019/2020;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Capo IV del Titolo IV del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 85, comma 1, 103 comma 1 e 106, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, avviati o incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino all'avvio dei Campionati della stagione sportiva 2019/2020, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso il Tribunale Federale:

- il termine entro cui il Presidente del Tribunale fissa l'udienza è ridotto a 3 giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza di discussione è ridotto a 15 giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento;
- il termine previsto per il deposito di memorie, istanze e documenti è ridotto a 2 giorni prima della data fissata per l'udienza. Resta ferma la possibilità per l'incolpato, la Procura Federale e per gli altri interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento fino a 3 giorni prima della data fissata per l'udienza di dibattimento;
- il termine che deve intercorrere tra l'avviso di fissazione dell'udienza e la data fissata per l'udienza è ridotto a 10 giorni;

- il termine previsto per la pubblicazione della decisione dalla adozione del dispositivo è ridotto a giorni 5.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Federale di Appello:

- il termine per presentare reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello è ridotto a 3 giorni;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Federale di Appello fissa l'udienza è ridotto a 2 giorni dalla ricezione del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza di discussione è ridotto a 10 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine previsto per il deposito di memorie, indicare mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre documenti è ridotto a 2 giorni prima della data fissata per l'udienza. Resta ferma la possibilità per l'appellante, la controparte e per gli altri interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento fino a 3 giorni prima della data fissata per l'udienza di discussione;
- il termine che deve intercorrere tra l'avviso di fissazione dell'udienza e la data fissata per l'udienza è ridotto a 7 giorni;
- il termine previsto per la pubblicazione della decisione dalla adozione del dispositivo è ridotto a giorni 5.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2019/2020

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2019/2020, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere e/o rinnovare il tesseramento in deroga per non più di due calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina